



IMPOSTA SOSTITUTIVA PER PRODUTTIVITA'
(art. 2 DL 93/2008, convertito in legge 126/2008)

TUTTA LA PAGA DA LAVORO NOTTURNO TASSATA AL 10%

**Al CAAF CGIL le richieste di rimborso per 2008 e 2009
Prima chiedi la certificazione al tuo datore di lavoro**

Con il decreto legge 93 del 2008 il Governo aveva introdotto una tassazione agevolata per il salario legato ad incrementi di produttività (straordinario, lavoro notturno, pdr, ecc.). Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che [l'imposta sostitutiva al 10% va applicata su tutta la retribuzione derivante da lavoro notturno, definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.](#) Molti datori di lavoro avevano invece applicato l'aliquota del 10% solo alle maggiorazioni e non anche alla corrispondente paga ordinaria da lavoro notturno.

[L'interpretazione ha efficacia retroattiva.](#) Tutti i lavoratori ai quali le aziende avessero applicato la tassazione ordinaria sulla retribuzione del 2008 e del 2009 derivante dal lavoro notturno, possono quindi fare [richiesta di rimborso al Fisco ENTRO IL 30 SETTEMBRE.](#) Successivamente si paga una sanzione (21 euro) all'Agenzia delle Entrate.

Chi riguarda?

Tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore privato che non abbiano superato un teito massimo di reddito lordo pari a 30mila euro nel 2007 e di 35mila euro nel 2008 e nel 2009

A cosa si applica l'imposta sostitutiva?

La tassazione agevolata al 10% si applica al lavoro straordinario, ai premi di risultato, al lavoro notturno e ad altro

Quali sono i limiti massimi dell'agevolazione?

L'imposta sostitutiva può essere applicata fino ad un massimo di 3mila euro per il 2008 e fino ad un massimo di 6mila euro per il 2009 e il 2010

CHE FARE PER ACCEDERE AI RIMBORSI?

1. Verificare sui CUD l'ammontare complessivo della retribuzione del 2008 e 2009 che già è stata assoggettata all'imposta sostitutiva del 10% o chiederne certificazione all'azienda
2. Richiedere al datore la certificazione delle somme erogate in busta paga nel 2008 e nel 2009 per lavoro notturno NON assoggettata a imposta sostitutiva, ma a tassazione ordinaria.
3. Verificare di non aver superato i limiti massimi
4. Prenotare un appuntamento al CAAF per la richiesta di rimborso

Per informazioni contatta il CAAF CGIL del TRENTINO

199.24.30.30

848.001.608

costo 14 cent al minuto da fisso, 41 cent da mobile al costo di una telefonata urbana, escluso cellulari

www.cgil.tn.it/caaf



LE PROCEDURE AL CAAF

Una volta in possesso delle certificazioni dell'azienda e verificato di non aver superato i limiti massimi, al CAAF si potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate in eccesso con due procedure diverse in base che i redditi siano quelli del 2008 o del 2009

PER LE SOMME PERCEPITE NEL 2008

CON DICHIARAZIONE DEI REDDITI GIA' PRESENTATA NEL 2009

Dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 facendo valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio di residenza del lavoratore.

SENZA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESENTATA NEL 2009

istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio di residenza del lavoratore.

PER LE SOMME PERCEPITE NEL 2009

CON MODELLO 730 PRESENTATO NEL 2010

UNICO Correttivo nei termini entro il 30 settembre 2010, dopo tale data sarà possibile presentare un UNICO Integrativo fino al 30 settembre 2011.

SENZA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESENTATA NEL 2010

dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno.

NOTA BENE!

SANZIONI

Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione (pari a 21 euro).

Oltre il 29 dicembre 2010 è possibile presentare istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio di residenza del lavoratore.

COSTI

	Iscritti	Non Iscritti
UNICO	37 euro	67 euro
ISTANZA DI RIMBORSO	22 euro	28 euro